REGOLAMENTO (CEE) N. 485/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che modifica, a seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 991/84 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che, qualora si verifichi la situazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, è possibile limitare la concessione dell'aiuto alla produzione a un quantitativo determinato, tenendo conto della produzione comunitaria media degli ultimi anni per i quali sono disponibili dati sicuri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 (2) ha fissato limiti per la concessione dell'aiuto per le pere Williams e le ciliegie, conservate allo sciroppo, nella Comunità a dieci; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo è opportuno adeguare tali quantitativi per tener conto delle produzioni dei due nuovi stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 991/84 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

La concessione dell'aiuto alla produzione è limitata per ciascuna campagna:

— per le pere Williams conservate allo sciroppo della sottovoce 20.06 B II della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 102 305 tonnellate,

— per i duroni e le altre ciliegie dolci conservate allo sciroppo della sottovoce 20.06 B II della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 28 272 tonnellate,

— per le amarene conservate allo sciroppo della sottovoce 20.06 B II della tariffa doganale comune, a un quantitativo di 51 282 tonnellate.

I suddetti quantitativi si intendono peso netto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile per ciascun prodotto a decorrere dalla campagna 1986/1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.